

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che modifica l'allegato B della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

[notificata con il numero C(1999) 4507]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/39/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/608/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) nel caso della malattia di Aujeszky, si considera sicuro un periodo di 30 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, previa eliminazione della partita sospetta;
- (2) occorre pertanto modificare l'allegato B, capitolo I, punto 4), lettera b), della direttiva 90/429/CEE;
- (3) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato B, capitolo I, punto 4), della direttiva 90/429/CEE, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«nessuna manifestazione clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata osservata nei 30 giorni precedenti.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20.